

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUIGI DE LUCA

Nella seduta del 09/06/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni degli intermediari e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In data 3/10/2005, il ricorrente stipulava con gli odierni convenuti (nella rispettiva qualità di mandante e mandataria) un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, rimborsabile in 120 rate mensili.

Il detto finanziamento era anticipatamente estinto alla scadenza della 52^a rata, sulla base di apposito conteggio estintivo, redatto dalla società mandataria il 19/2/2010.

Con ricorso a questo Arbitro protocollato il 6/3/2017, presentato con l'assistenza di un professionista munito di relativa procura e preceduto da apposito reclamo, il ricorrente ha chiesto il rimborso degli oneri anticipatamente versati e non maturati a seguito della predetta estinzione anticipata.

In particolare, il ricorrente ha chiesto che sia accertato il suo diritto alla retrocessione della complessiva somma di euro 5.222,07, di cui euro 444,44 per commissioni della mandante, euro 4.143,23 per commissioni della mandataria ed euro 634,40 per oneri assicurativi.

Ha, altresì, chiesto il pagamento delle spese legali nella misura che il Collegio avrebbe voluto liquidare.

In riferimento al predetto ricorso, l'intermediario mandante ha eccepito nelle sue controdeduzioni la propria carenza di legittimazione passiva, per avere, con atto di



scissione parziale del 27/6/2008, trasferito il proprio compendio aziendale relativo al “business cessione del quinto” ad altro intermediario.

A sostegno di tale sua difesa ha prodotto il citato atto di scissione e le ricevute relative alla presentazione in via telematica dello stesso, per l’iscrizione nel registro delle imprese in data 30/6/2008.

Ha, perciò, concluso per il rigetto, in suo confronto, dell’incoato ricorso.

Si è ritualmente costituita anche l’intermediaria mandataria, eccependo preliminarmente che nel modulo utilizzato per la presentazione del ricorso, era indicato esclusivamente l’intermediario mandante quale soggetto nei confronti del quale il medesimo è rivolto.

Ha chiesto, pertanto, che il discutendo ricorso, ancorchè notificato, sia dichiarato inammissibile in suo confronto ovvero che sia dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva.

In subordine e nel merito ha eccepito la natura up front della parte della commissione finanziaria percepita dall’agente, cui era stato conferito apposito mandato, all’uopo rilevando che la relativa attività si era esaurita con la stipula del contratto di finanziamento. In ordine, invece, alla restante parte della commissione finanziaria si è dichiarata disponibile a riconoscere al ricorrente l’importo di euro 1.256,63, calcolato secondo il criterio pro rata temporis.

Con riguardo, poi, alla richiesta di rimborso delle commissioni bancarie anticipatamente versate, l’intermediaria mandataria ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, reputando che la relativa pretesa doveva svolgersi nei confronti della mandante.

Quanto, ancora, agli oneri assicurativi anticipatamente versati, l’intermediaria mandataria con le sue controdeduzioni ha manifestato la sua disponibilità a riconoscere al ricorrente, la somma di euro 306,61, pari al 50% dell’importo calcolato pro rata temporis sul premio netto indicato nel modulo assicurativo.

Ha, infine, eccepito la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, attesa la natura seriale del ricorso e l’assenza di documentazione che ne comprovi il relativo pagamento.

In conclusione, ha chiesto a questo Collegio Arbitrale, in via principale, di voler dichiarare inammissibile, nei suoi confronti, il proposto ricorso o di voler dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva; in via subordinata, di dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva con riferimento alla chiesta commissione bancaria e di “*ritenere adeguato il rimborso proposto*”, pari a complessivi euro 1.573,25, respingendo ogni ulteriore pretesa del ricorrente.

DIRITTO

La vicenda sottoposta all’odierno esame del Collegio solleva diverse problematiche in punto di diritto che vanno distintamente esaminate, partendo dalle pregiudiziali eccezioni di carenza di legittimazione passiva, sollevate, seppur per ragioni diverse, tanto dall’intermediario mandante (di seguito intermediario A) quanto dall’intermediaria mandataria (di seguito intermediario B).

Più esattamente, deve anzitutto reputarsi meritevole di accoglimento l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, dedotta dall’intermediario A.

Dalla documentazione prodotta dal suddetto resistente unitamente alle sue controdeduzioni, è, infatti, anzitutto evincibile che, successivamente alla stipula del contratto di finanziamento qui in esame, è intervenuto un atto di scissione parziale dell’intermediario A, datato 27/6/2008 e presentato in via telematica per l’iscrizione presso l’Ufficio del Registro delle Imprese in data 30/6/2008, con il quale è stato trasferito ad altra società beneficiaria un ramo d’azienda, indicato come “compendio aziendale relativo al



business cessione del quinto”, da ritenersi perciò comprensivo anche del rapporto di finanziamento intrattenuto con il ricorrente.

Orbene, poiché tale ultimo rapporto contrattuale è stato pacificamente estinto nel febbraio 2010 e, perciò, in epoca posteriore all'anzicennato atto di scissione del 27/6/2008, deve riconoscersi che il ricorrente non avrebbe dovuto rivolgere la sua pretesa restitutoria nei confronti della società scissa, ma nei confronti dell'intermediario beneficiario del ramo d'azienda scisso, al quale – per effetto della prefata scissione – faceva già capo anche il rapporto giuridico in esame.

Tale conclusione trova del resto puntuale conferma in numerose pronunce dei Collegi territoriali ABF (cfr ex multis decisione n. 7301/2016 Collegio di Roma, decisioni n. 7656/2016 e n. 10099/2016 del Collegio di Napoli, decisione n. 10291/2016 del Collegio di Milano) nonché nella decisione n. 3961/2014 del Collegio di Coordinamento ABF che, pronunciandosi su una situazione analoga a quella qui in esame, ha così testualmente chiarito: *“In ordine alla responsabilità dell'intermediario convenuto, non vi è dubbio che tra le regole che disciplinano la scissione vi è – come si è anticipato – anche quella dettata dall'art. 2506 quater, ultimo comma, cod. civ., il quale appunto stabilisce che la società scissa rimanga solidalmente responsabile con la società beneficiaria “dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”. Nel caso di specie tuttavia, non è dubbio che il debito dell'intermediario sia sorto solo al momento della estinzione anticipata dei due contratti di finanziamento in ragione dell'avvenuto pagamento da parte del ricorrente delle somme risultanti dai conteggi dell'intermediario cessionario. Poiché, dunque, il debito è sorto successivamente alla pubblicazione del progetto di scissione e poiché, inoltre, esso è sorto per un asserito errore dell'intermediario cessionario e non invece della banca scissa, quest'ultima non può essere chiamata a risponderne”*.

Non ugualmente fondata è, invece, l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario B (mandataria), nel presupposto che nel modulo per la presentazione del ricorso a questo ABF sia stato indicato quale intermediario convenuto solo l'intermediario mandante.

Deve, infatti, rilevarsi che nella memoria alla quale si fa espresso richiamo alle pagg. 3 e 4 del ricorso e che risulta allegata al medesimo per esplicitarne i relativi motivi e richieste, è rinvenibile l'espressa intenzione del ricorrente di rivolgere le proprie pretese, oltre che nei confronti dell'intermediario mandante, anche nei confronti dell'intermediaria mandataria.

Passando, dunque, al merito delle domande proposte in ricorso, concernenti la pretesa retrocessione della quota degli oneri non ancora maturati al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento inter partes stipulato mediante cessione del quinto della retribuzione, deve opportunamente premettersi che, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr. ex multis Coll. Coord. n. 6167/2014), ai fini della concreta applicazione dell'art. 125-sexies t.u.b., vanno restituite al cliente le quote parti dei costi relativi ad attività o servizi destinati a trovare realizzazione fino al pagamento dell'ultima rata di rimborso (cc.dd. *recurring*), divenute indebite in conseguenza della prematura estinzione del prestito; di contro resta ferma la non rimborsabilità delle voci di costo che si riferiscono alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento integralmente esaurite prima dell'eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*).

Sulla base di tale orientamento, è da ritenersi in via di principio: **a)** che, ai fini di garantire l'effettivo rispetto del succitato art. 125-sexies t.u.b. e di soddisfare gli obblighi di trasparenza imposti dalle norme in materia, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazione concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento) e quali oneri e costi maturino, invece, nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*,



rimborsabili pro quota temporis in caso di estinzione anticipata del finanziamento); **b)** in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 206 del 2005, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare in caso di estinzione anticipata del prestito; **c)** l'importo delle commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione da rimborsare in caso di estinzione anticipata deve essere determinato secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*; **d)** sono da restituire, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi, e al loro rimborso è tenuto in solido l'intermediario.

Applicando i suesposti principi al caso di specie, questo Collegio reputa, anzitutto, *up front* e, pertanto, non rimborsabile la commissione di euro 5.094,00, prevista per l'attività dell'Agente, intervenuto alla stipula del finanziamento in esame; ciò in linea con la recente decisione n. 10929/2016 del Collegio di Coordinamento, emessa in riferimento a un contratto analogo a quello qui in esame.

Diverso discorso va, invece, fatto per le altre commissioni previste in contratto.

Più specificatamente, devono senz'altro reputarsi *recurring* e, perciò, ridotte pro rata temporis, sia la "commissione in favore dell'intermediario mandante", imputata al cliente in un'unica soluzione anticipata per complessivi euro 784,32, sia la commissione "mandataria" netta di euro 2.217,59, rispettivamente previste alle clausole riportate alle lettere a1) ed a2) del finanziamento che ci occupa.

La natura eterogenea delle attività contemplate nelle prefate clausole, non tutte ascrivibili alla fase prodromica alla concessione del prestito, determina, infatti, una complessiva opacità della loro formulazione, con conseguente diritto del ricorrente alla retrocessione, al netto di quanto già rimborsato in sede di estinzione, delle rispettive quote non maturate.

In riferimento, alla suddetta commissione "mandante", questo Collegio ritiene, peraltro, non meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente mandataria.

La conclusione del rapporto di finanziamento impone, infatti, una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguiti dalle parti; oltretutto, risulta agli atti, che l'intermediario mandatario si è proposto per l'intera durata del finanziamento, quale sostanziale dominus del contratto - non a caso sottoscritto su un modulo ad esso intestato - e ciò anche a fronte della richiesta di estinzione anticipata, allorché ha direttamente curato l'elaborazione del relativo conteggio estintivo e ha chiesto il versamento su suo conto dell'importo risultante dal medesimo conteggio.

Quanto, alla domanda di retrocessione della quota parte di oneri assicurativi, questo Collegio, richiamando la recente decisione n. 10929 del 15/12/2016 del Collegio di Coordinamento, ritiene che, ai fini del calcolo dell'importo da rimborsarsi, debba considerarsi il premio netto indicato nella polizza prodotta in atti, nello specifico pari ad euro 1.082,16.

In considerazione di tutto quanto precede, la domanda del ricorrente merita, dunque, accoglimento nei confronti dell'intermediaria mandataria nei limiti dell'importo totale di euro 2.314,30, indicati dal seguente specifico conteggio:

rate scadute	52	rate residue	68	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
Commissioni "mandante"				784,32	444,45		444,45
Commissioni "mandataria" netta				2.217,59	1.256,63		1.256,63
Oneri assicurativi (premio netto)				1.082,16	613,22		613,22
Totale							2.314,30



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Infine, in merito alla pretesa del ricorrente di rifusione delle spese legali, questo Collegio reputa che essa, ad eccezione del rimborso della somma di euro 20,00 versata alla presentazione del ricorso, è da rigettarsi e ciò per l'assorbente rilievo che esse non erano state specificatamente richieste in sede di preventivo reclamo e, comunque, tenuto conto della natura seriale delle liti inerenti agli effetti dell'estinzione anticipata di finanziamento mediante cessione del quinto.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario mandatario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.314,30.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario stesso corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI